

N. 1594/2023 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA

OBBLIGAZIONI E CONTRATTI CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1594/2023

Oggi **28 maggio 2025** innanzi al dott. Michaela Di Cintio, sono comparsi:

Per F.L. l'avv. F.M.

Per L.N. l'avv. C.M.

Per il ricorrente e' presente l'Avv. F.M. il quale si riporta al contenuto del ricorso ed alle note conclusionali autorizzate del 26.09.2024, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate, precisando che, ad oggi, le rate insolute sono 41, per un importo pari ad Euro 20.500,00. Di conseguenza, la domanda subordinata avanzata da questa difesa andra' emendata in € 20.500,00, anziché in € 8.000,00, somma originariamente richiesta.

Per la sig.ra L.N. è presente l'avv. C.M., il quale si riporta ai propri atti e scritti difensivi chiedendo l'accoglimento di tutte le conclusioni ivi rassegnate. Chiede altresì che venga disposta la liquidazione delle spese e competenze legali per l'attività professionale prestata in favore della propria assistita, ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato, come da istanza depositata all'interno del fascicolo telematico.

Il Giudice

Trattiene la causa a decisione

Avvisa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine della trattazione degli ulteriori fascicoli a ruolo; autorizza le parti ad allontanarsi avvisandole che verrà data lettura della sentenza anche in loro assenza

Alle h 15.55 viene data lettura della sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*

Il Giudice

dott. Michaela Di Cintio



N. R.G. 1594/2023



TRIBUNALE DI PESCARA

RITO MONOCRATICO

(artt. 50 ter, 281 undecies c.p.c.)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Tribunale di Pescara, **Dott.ssa Michaela Di Cintio**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n° **1594** del R.G.A.C.C. dell'anno **2023** vertente

TRA

F.L. (c.f. ...), residente in ..., ed ivi elettivamente domiciliato, presso lo studio dell'Avv. F.M. (c.f. ..., fax ..., PEC: ...), che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo

RICORRENTE

CONTRO

L.N., nata a ... il ... (c.f.: ...), residente in ..., elettivamente domiciliata in ... (*nonché al numero di fax ... e all'indirizzo email: ...*), presso lo Studio dell'avv. C.M. (c.f.: ...) che la rappresenta e difende, giusta procura su separato foglio in calce alla comparsa di costituzione e risposta

RESISTENTE

OGGETTO: inadempimento



CONCLUSIONI: come da verbale d'udienza del 28-5-2025.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con ricorso ex art 281 undecies cpc del 22.4.23 F.L. adiva al Tribunale di Pescara al fine di far condannare L.N. al pagamento in suo favore, quale corrispettivo dell'attività lavorativa da lui svolta per la G. Srl, della somma di € 40.000,00, previa dichiarazione di decadenza dal termine, in virtù di scrittura provata del 28.12.2021, in subordine della minor somma di € 17.500,00 relative alle 35 rate insolute, oltre interessi.

Si costituiva la resistente L.N. contestando la pretesa avversaria sul presupposto che la stessa da un lato non era socia della la G. Srl, dall'altro, che comunque la scrittura privata del 28.12.21 era stata dai lei sottoscritta in *“stato di palese coercizione psichica tale da determinare un palese vizio del proprio consenso”*.

All'udienza del 28.5.2025 i procuratori delle parti precisava le conclusioni, in particolare l'Avv. F.M. precisava ulteriormente l'ammontare del debito maturato in relazione alle rate scadute alla data attuale nel maggior importo di € 20.500,00; la causa veniva pertanto trattenuta per la decisione.

La domanda è fondata con riferimento alla richiesta subordinata e deve essere accolta.

Parte ricorrente ha dimostrato tramite la produzione in giudizio della scrittura privata della 28.12.2021 l'esistenza del proprio credito nei confronti dei condebitori in solido L.N. e F.C.

Invero si legge nella scrittura privata che L.N. e F.C. si impegnano a pagare a F.L. la somma complessiva di € 40.000,00 mediante versamenti mensili di € 500,00 a partire dalla data di sottoscrizione dell'atto, vale a dire a partire dal 28.12.2021, quale corrispettivo dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente in favore della società G. Srl.

Stante l'esplicito tenore letterale è indubitabile che trattasi di obbligazione solidale passiva (in ogni caso opererebbe la presunzione di solidarietà passiva tra condebitori ai sensi dell'art 1294 cc), ne consegue che il creditore in tal senso agevolato dal titolo (e dalla legge) può scegliere a quale debitore può rivolgersi chiedendo l'adempimento dell'intera obbligazione; adempimento che se eseguito estingue per intero l'obbligazione nei confronti del creditore, fermo il diritto di rivalsa del coobbligato adempiente nei confronti degli altri condebitori in solido pro quota.

In assenza del formale disconosciuto della scrittura privata e della firma su di essa apposta, appare priva di pregio l'eccezione sollevata dalla resistente circa l'assenza nella sua persona della qualifica di socia e/o amministratrice della G. Srl alla data della stipula della scrittura privata.



Invero, stante la natura trilatera del contratto del 28.12.2021 e il tenore letterale del medesimo (in cui espressamente la L.N. si assume il debito nei confronti del F.L.) ben può essere qualificato come accollo esterno di debito tra il F.C. (debitore originario) e la L.N. (terzo nuovo debitore) con adesione del debitore F.L. (creditore), così rendendo irrevocabile la stipula in suo favore senza liberazione del debitore originario ai sensi dell'art 1273 c.c. .

Altrettanto priva di pregio appare l'eccezione sollevata dalla resistente in ordine allo "stato di palese coercizione psichica tale da determinare un palese vizio del proprio consenso", perché generica ed indeterminata temporalmente.

Parte resistente, venendo meno alla premessa, ha omesso di allegare e fornire le benché minime argomentazioni (prima ancora che la prova), dell'aver prestato un consenso viziato, presupposto necessario dell'accoglimento della domanda di annullamento,

A ben vedere le stesse prospettazioni attoree, appaiono confuse sia perché fanno inizialmente riferimento ad uno "stato coercizione psichica", necessariamente integrate o dolo o violenza, per poi sostenere il vizio dell'errore nel processo di formazione della volontà (si legge a pagina 6 della comparsa "*La sig.ra L.N., difatti, è stata indotta dai sigg.ri F.L. e F.C. a firmare la suindicata scrittura sull'errato presupposto che la stessa fosse socia della G. S.r.l. ed amministratrice di fatto della stessa, circostanza che la stessa L.N. ha ritenuto veritiera in soltanto in quanto riferita dalle controparti.*")

A tal proposito giova ricordare che "*La domanda di annullamento di un contratto fondata sulla contestuale allegazione dei vizi di errore, dolo e violenza si rende inammissibile, stante l'inconciliabilità dei rispettivi elementi costitutivi, perché la falsa rappresentazione della realtà che ha indotto la parte alla conclusione del contratto nell'errore è endogena, mentre nel caso di dolo è esogena. Nel caso, poi, di violenza psichica, non sussiste alcuna falsa rappresentazione della realtà del dichiarante, il quale invece la percepisce correttamente nella sua effettività a lui sfavorevole, e tuttavia l'accetta sotto la pressione della minaccia; quindi l'elemento costitutivo di questo vizio della volontà esclude quello degli altri due*" (Cass. civ., sez. III, 11 novembre 2005, n. 22900).

Giova, altresì ricordare che, per un verso (Cass. civ., Sez. III, 1° ottobre 2009, n. 21074), "*l'errore, quale vizio della volontà, assume rilevanza quando incida sul processo formativo del consenso, dando origine ad una falsa o distorta rappresentazione della realtà, a cagione della quale la parte si sia indotta a manifestare la propria volontà. Pertanto, l'effetto invalidante dell'errore è subordinato, prima ancora che alla sua essenzialità o riconoscibilità, alla circostanza (della cui prova è onerata la parte che deduce il vizio del consenso) che la volontà sia stata manifestata in presenza di tale falsa rappresentazione; il relativo accertamento rientra nei compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in*



sede di legittimità se congruamente motivato”; per altro verso *“in tema di vizi del consenso, il dolo, a norma dell’art. 1439 cod. civ., è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati da una parte abbiano determinato la volontà a contrarre del “deceptus”, avendo ingenerato in lui una rappresentazione alterata della realtà, che abbia provocato nel suo meccanismo volitivo un errore essenziale ai sensi dell’art. 1429 cod. civ. In particolare, ricorre il “dolus malus” solo se, in relazione alle circostanze di fatto e personali del contraente, il mendacio sia accompagnato da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno voluto ed idonee in concreto a sorprendere una persona di normale diligenza e sussista, quindi, in chi se ne proclami vittima, assenza di negligenza o di incolpevole ignoranza”* (Cass. civ., Sez. III, 23 giugno 2009, n. 14628).

Ciò chiarito, nel caso di specie non è dato sapere (perché mai descritti) quali siano stati gli artifici e i raggiri del lamentato dolo.

Ed ancora, a norma dell'art. 1439 cod. civ., il dolo è causa di annullamento del contratto quando i raggiri usati siano stati tali che, senza di essi, l'altra parte non avrebbe prestato il proprio consenso per la conclusione del contratto, ossia quando, determinando la volontà del contraente, abbiano ingenerato nel "deceptus" una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel suo meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale ai sensi dell'art. 1429 cod. civ. Ne consegue che a produrre l'annullamento del contratto non è sufficiente una qualunque influenza psicologica sull'altro contraente, ma sono necessari artifici o raggiri, o anche semplici menzogne che abbiano avuto comunque un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte e, quindi, sul consenso di quest'ultima. (Cass. Civ. Sez. 3, n. 12892 del 23/06/2015). Infine, va ricordato che in tema di dolo omissivo, esso *“è causa di annullamento solo quando l’inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento, adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l’inganno perseguito, determinando l’errore del deceptus”* (Cass. 31.5.2012 n. 13231).

E ciò senza tener conto del fatto che, anche se valutati gli artifici e raggiri in relazione alle particolari circostanze di fatto e alle qualità e condizioni soggettive della parte, l’affidamento non può ricevere tutela giuridica se fondato sulla negligenza (cfr.: Cass. civ., Sez. III, 12 gennaio 1991, n. 257).

Nel caso di specie, solo di negligente può definirsi il comportamento di un soggetto che non sa se essere o meno socio o amministratore di una società!

Alla luce della sopra riportata rassegna giurisprudenziale, le prospettazioni di parte attrice appaiono non solo destituite di fondamento ma anche giuridicamente inammissibili.

Ritenuta fondata la pretesa creditoria azionata dal F.L. va tuttavia disattesa la domanda principale di decadenza dal beneficio del termine poiché agli effetti dell’art 1186 c.c,



l'interruzione dei pagamenti rateali non integra di per sé la condizione prevista dalla legge, essendo necessario che ricorra (e sia provata) l'insolvenza o la diminuzione o il mancato conferimento delle garanzie date dal debitore (Cass. civile n 23093/2016).

Nel caso di specie non essendo stata fornita la prova dei presupposti di cui all'art 1186 c.c., va rigettata la domanda principale e accolta quale subordinata così come precisata in sede di conclusioni in relazione ai ratei scaduti successivamente all'introduzione del giudizio, con condanna della L.N. al pagamento in favore di F.L. della somma di € 20.500,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

La spese seguono la soccombenza sostanziale e vanno liquidate come da dispositivo ex DM 55/2014 e 147/2022 (tenuto conto del scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,01 in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisoria, valori minimo per la semplicità di trattazione della causa introdotta con rito sommario e svolta in tre udienze).

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda avanzata dal **F.L.** ricorrente, contro **L.N.**, resistente, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, così provvede:

- **ACCOGLIE** la domanda subordinata proposta nei confronti di **L.N.** e per l'effetto condanna la medesima al pagamento in favore di **F.L.**, della somma di € 20.500,00 oltre interessi dalla domanda al saldo;
- **CONDANNA** la resistente **L.N.** a rifondere al ricorrente **F.L.** ammesso al gratuito patrocinio le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 3.809,00 per compenso professionale, oltre 15,00 % rimb. forf., I.V.A. e C.A.P, da versare in favore dello Stato.
- Rigetta ogni altra domanda

Sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.

Pescara, 28.5.2025

Il G.O.P

Dott.ssa Michaela Di Cintio

